

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2

Disciplina organica del turismo.

1 Articolo 124 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite all' Allegato E da art. 9, comma 10, L. R. 13/2002

3 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 67, comma 1, L. R. 18/2003

4 Parole sostituite all' Allegato B da art. 42, comma 4, L. R. 18/2004

5 Parole aggiunte all' Allegato B da art. 42, comma 5, L. R. 18/2004

6 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 124, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 84, L. R. 15/2005

7 Articolo 13 bis aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005

8 Rubrica modificata all' Allegato C da art. 106, comma 42, L. R. 29/2005

9 Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 43, L. R. 29/2005

10 Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 44, L. R. 29/2005

11 Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 45, L. R. 29/2005

12 Parole aggiunte all' Allegato C da art. 106, comma 46, L. R. 29/2005

13 Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 47, L. R. 29/2005

14 Articolo 58 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007

15 Articolo 92 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007

16 Parole sostituite all' Allegato C da art. 24, comma 1, L. R. 7/2007

17 Le disposizioni della lettera C1 dell'allegato C, come modificate dall'art. 24 della L.R. 7/2007, si applicano alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dall'1 luglio 2007.

18 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 83 da art. 5, comma 57, L. R. 30/2007

19 Articolo 179 bis aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007

20 Sostituito il punto 1.18, lettera A1, dell'Allegato A, da DPR. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15), in forza di quanto stabilito dall'art. 178, L.R. 2/2002.

21 Abrogato il punto 2.24, lettera A1, dell'Allegato A, da DPR. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15), in forza a quanto stabilito dall'art. 178, L.R. 2/2002.

22 Aggiunto periodo al punto 1.07, lettera B1, dell'Allegato B, da DPRReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15), in forza di quanto stabilito dall'art. 178, L.R. 2/2002.

23 Parole sostituite all' Allegato A dal D. P. Reg. 89/2009 . Sostituito il punto 1.18, lettera A1, dell'Allegato A, da DPRReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15), in forza di quanto stabilito dall'art. 178, L.R. 2/2002.

24 Sostituita lettera A1 dell'Allegato A, da DPRReg. 1/7/2009, n. 0173/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28), in forza di quanto stabilito dall'art. 178, L.R. 2/2002.

25 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

26 Parole sostituite all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

27 Allegato A3 aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

28 Parole sostituite all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

29 Parole aggiunte all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

30 Allegato B3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

31 Allegato B4 aggiunto da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 2/2010

32 Articolo 82 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, comma 3 della medesima legge.

33 Allegato B bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 13/2010

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'organizzazione del sistema turistico regionale, perseguendo il fine di una piu' efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa e l'ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 10, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonche' ai principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale

mediante l'erogazione di incentivi e svolge l'attività di vigilanza e controllo sull'Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui all'articolo 9.

3. La presente legge e' la legge regionale organica del turismo e come tale non puo' essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 1, L. R. 29/2005

2 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 2, L. R. 29/2005

Art. 2

(Carta dei diritti del turista)

1. L'Amministrazione regionale redige la Carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché l'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale.

2. La Carta dei diritti del turista contiene informazioni sui diritti e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

4. L'Amministrazione regionale cura la pubblicazione della Carta dei diritti del turista al fine di assicurarne la massima diffusione anche attraverso i soggetti operanti nel settore turistico sul territorio regionale.

Art. 3

(Tutela del turista)

1. L'Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l'apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 4

(Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza)

1. La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle localita' con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all'offerta turistica.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i Comuni competenti per territorio.

3. Per realizzare condizioni di generale miglioramento dei servizi possono essere assicurate forme di supporto alle attivita' delle forze dell'ordine, su richiesta dei competenti organi dello Stato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO

CAPO I

Soggetti operanti nel settore turistico

Art. 5

(Enti, Associazioni e Consorzi)

1. Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:

a) Regione;

b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;

c) Comuni e Province;

c bis) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) Associazioni Pro-loco;

e) Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 106, comma 3, L. R. 29/2005

CAPO II

Funzioni della Regione e attivita' di promozione turistica

Art. 6

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al sistema turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale.

2. In conformita' con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) favorisce la promozione turistica;

b) verifica l'azione dei soggetti incaricati dell'attuazione dei programmi;

c) indirizza le attivita' degli Enti locali e dell'Agenzia di cui all'articolo 9 per favorire lo sviluppo del turismo;

d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico, nonche' l'aggregazione delle realta' turistiche consortili presenti sul territorio al fine di valorizzarne le dimensioni operative e competitive;

e) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l'ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell'Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.

2 bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), la Regione affida in concessione aree del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1. La concessione e' rilasciata previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale provvede, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla classificazione delle aree del territorio regionale ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 2 bis.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 4, L. R. 29/2005

2 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 5, L. R. 29/2005

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 106, comma 6, L. R. 29/2005

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 106, comma 7, L. R. 29/2005

5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 58, comma 1, L. R. 16/2008

6 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 36, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 7

(Promozione turistica)

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a societa' per la promozione turistica e a societa' d'area, anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica.

2. Ai fini della presente legge per "societa' d'area" si intendono le societa' a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.

3. La Regione puo' concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a societa' d'area costituite per lo svolgimento di attivita' di promozione turistica e per la gestione di attivita' economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, nonche' alle stesse societa' d'area per il funzionamento.

4. La Regione puo' partecipare ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36 direttamente o attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 9.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 8, L. R. 23/2002

2 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 58, comma 2, L. R. 16/2008

4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 58, comma 3, L. R. 16/2008

Art 8

(Concertazione)

1. Nella definizione delle politiche dell'Agenzia di cui all'articolo 9, l'Assessore regionale alle attivita' produttive attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria.

2. Alla concertazione permanente partecipano altresì rappresentanze dei Consorzi di cui all'articolo 36, delle societa' d'area di cui all'articolo 7, nonche' delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

3. Le modalita' della concertazione permanente sono definite con decreto dell'Assessore regionale alle attivita' produttive.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 9, L. R. 29/2005

CAPO III

Agenzie di informazione e accoglienza turistica

Art. 9

(Agenzia per lo sviluppo del turismo)

1. E' istituita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>>, in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla

programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:

a) promozione dell'immagine complessiva della regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;

b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;

c) definizione di strategie volte all'incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all'ampliamento dell'offerta turistica;

d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.

2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Chiozza di Scodovacca, Comune di Cervignano del Friuli, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. La TurismoFVG, per l'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza su otto ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale.

3 bis. In ciascun ambito di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbia svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.

3 ter. I responsabili territoriali sono nominati per la durata massima di tre anni e in ogni caso decadono dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati.

3 quater. Ai responsabili territoriali compete un'indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'incidenza turistica dell'ambito territoriale di competenza. Tale indennità viene corrisposta dalla TurismoFVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2002

2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 37, comma 4, L. R. 18/2004

3 Articolo sostituito da art. 106, comma 10, L. R. 29/2005

- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 2, L. R. 18/2006
- 5 Parole soppresse al comma 3 da art. 33, comma 1, L. R. 13/2008
- 6 Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
- 7 Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
- 8 Comma 3 quater aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
- 9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, comma 1, L. R. 13/2008
- 10 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 2, comma 76, L. R. 24/2009
- 11 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 12/2010
- 12 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 18/2011
- 13 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 18/2011

Art. 10

(Competenze della TurismoFVG)

1. Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell'offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico, di organizzazione del sistema di accoglienza turistica.

2. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui al comma 1, la TurismoFVG opera nei seguenti ambiti di azione:

a) promozione del prodotto turistico regionale:

1) definisce gli obiettivi strategici di sviluppo turistico, le politiche di promozione e realizzazione del prodotto turistico;

2) cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata turistica della regione anche organizzando azioni promozionali e curando la pubblicita' turistica regionale;

3) definisce, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, la politica di marketing turistico regionale e la realizza con azioni mirate dirette e indirette;

4)

(ABROGATO)

b) accoglienza-informazione turistica:

1) coordina e promuove le attività di informazione e assistenza al turista anche con azioni dirette in occasione di eventi e in relazione a località di interesse strategico per la regione nel suo complesso;

2) cura la gestione di uno sportello per la tutela del turista;

3) definisce i livelli di qualità del sistema regionale di accoglienza e di informazione turistica;

4) opera per la diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;

c) sviluppo turistico-territoriale:

1) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nell'ambito territoriale di competenza delle sedi operative territoriali;

2) fornisce all'Amministrazione regionale gli strumenti tecnici necessari alla formulazione della politica turistica regionale, individuando l'esatto profilo turistico delle risorse esistenti sul territorio e tracciando le relative linee di sviluppo;

3) cura, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo sviluppo sostenibile del territorio verso un turismo responsabile;

4) cura l'identificazione dei bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell'informazione al fine di orientare gli interventi degli operatori secondo le nuove linee del mercato;

5) contribuisce alla definizione delle politiche e dei programmi di formazione professionale degli operatori del settore anche attraverso azioni formative dirette;

6) assicura lo sviluppo e la crescita economica delle imprese turistiche regionali, promuovendone il costante ammodernamento dell'offerta anche fornendo servizi di carattere generale per facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

3. A tal fine la TurismoFVG può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 13/2002

2 Articolo sostituito da art. 106, comma 11, L. R. 29/2005

3 Numero 4) della lettera a) del comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2010

Art. 11

(Organi)

1. Sono organi della TurismoFVG:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato strategico di indirizzo;
- c) il Collegio dei revisori contabili.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 12, L. R. 29/2005

Art. 12

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale della TurismoFVG ed e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione della TurismoFVG.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
- b) adotta il Piano strategico e il Piano operativo annuale e redige la relazione sulla gestione;
- c) ha la rappresentanza in giudizio della TurismoFVG con facolta' di conciliare e transigere;
- d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne della TurismoFVG;
- e) dirige la struttura assicurandone la funzionalita';
- f) provvede alla gestione del personale, compresa la definizione della pianta organica e la stipula dei contratti di lavoro, anche integrativi, con i lavoratori dipendenti dalla TurismoFVG quale datore di lavoro e provvede alla nomina dei responsabili di settore;
- g) trasmette alla Direzione centrale attivita' produttive, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, gli atti soggetti al controllo.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, L. R. 18/2003

2 Articolo sostituito da art. 106, comma 13, L. R. 29/2005

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 107, comma 9, L. R. 29/2005

4 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 34, comma 1, L. R. 13/2008

Art. 13

(Incarico)

1. Il Direttore generale e' nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive.
2. Il Direttore generale e' scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attivita' dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della TurismoFVG in enti, associazioni o societa' pubbliche o private del comparto turistico.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonche' il trattamento economico; il trattamento economico va determinato prevedendo una retribuzione fissa, avuto riguardo ai livelli economici previsti per i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, e una parte variabile da corrispondere in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Giunta medesima.
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni e' subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
5. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non puo' rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 14, L. R. 29/2005

Art. 13 bis

(Comitato strategico di indirizzo)

1. Al Comitato strategico di indirizzo spettano i poteri di definizione degli indirizzi strategici della TurismoFVG.
2. Sono componenti di diritto del Comitato strategico di indirizzo l'Assessore regionale alle attivita' produttive in carica, che ne presiede le sedute, il Direttore generale della TurismoFVG e il Direttore della Direzione centrale attivita' produttive.
3. Del Comitato strategico di indirizzo fanno altresì parte:
 - a) quattro componenti designati rispettivamente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunita' montane e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;

c) un rappresentante designato dall'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia;

d)

(ABROGATA)

e) un rappresentante designato dai Consorzi turistici di cui all'articolo 36.

e bis) i responsabili territoriali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, quali componenti senza diritto di voto.

4. I componenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono designati in sede di concertazione permanente ai sensi dell'articolo 8.

5. Il Comitato strategico di indirizzo esprime il proprio parere:

a) sulle politiche di sviluppo turistico d'ambito e del territorio regionale;

b) sulle attività formative rivolte agli operatori turistici regionali;

c) sulle linee strategiche per la concessione dei contributi in materia di turismo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 84, L. R. 12/2006 . Vedi anche la disciplina di cui all'art. 6, comma 88, primo periodo della L.R. 12/2006.

3 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 2, comma 80, lettera a), L. R. 24/2009

4 Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 80, lettera b), L. R. 24/2009

Art. 14

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 16, L. R. 29/2005

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 87, L. R. 12/2006 . Vedi anche la disciplina di cui all'art. 6, comma 88, primo periodo della L.R. 12/2006., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 78, lettera d), L. R. 24/2009

3 Articolo abrogato da art. 2, comma 80, lettera c), L. R. 24/2009

Art. 15

(Il Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche.

2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali, previa designazione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive.

3. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica tre anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.

4. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al Direttore generale.

5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale alle attivita' produttive.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 17, L. R. 29/2005

Art. 16

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 18/2003

2 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 17

(Dotazioni finanziarie)

1. Costituiscono fonte di finanziamento della TurismoFVG:

- a)** una quota annuale per le spese di funzionamento e attivita' determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;
- b)** i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attivita';
- c)** gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
- d)** i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attivita' svolte nel settore turistico;
- e)** i finanziamenti dell'Unione europea, nonche' di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
- f)** eventuali lasciti, donazioni e finanziamenti di privati ed enti pubblici.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 18, L. R. 29/2005

Art. 18

(Finanziamento dell'attivita' istituzionale)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi delle AIAT, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle AIAT medesime.

2.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 19

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 20

(Gestione economica e patrimonio)

1. La TurismoFVG ha un bilancio proprio e applica un apposito regolamento regionale di contabilita'. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, la TurismoFVG applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle attivita' produttive, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilita', alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza della TurismoFVG.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 19, L. R. 29/2005

Art. 21

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione, nei confronti della TurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:

- a)** nomina gli organi, nonche' i responsabili territoriali di cui all'articolo 9, comma 3 bis;
- b)** definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo e approva la pianta organica;
- c)** definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attivita' istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- d)** definisce l'assetto contabile della TurismoFVG con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1;
- e)** adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalita';
- f)** esercita attivita' di vigilanza e controllo;
- g)**

(ABROGATA)

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a)** il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
- b)** il piano strategico e il piano operativo annuale;
- c)** il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
- d)** il provvedimento di individuazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 9, comma 3.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale attivita' produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 e' interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.

7. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 9 da art. 1, comma 2, L. R. 14/2005

2 Articolo sostituito da art. 106, comma 20, L. R. 29/2005

3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 13/2008

4 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 35, comma 2, L. R. 13/2008

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 3, L. R. 13/2008

6 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 22

(Personale della TurismoFVG)

1. La TurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore merceologico del turismo.

2. La TurismoFVG puo' ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

3. La TurismoFVG puo' operare altresì con personale regionale collocato in posizione di comando, nel limite massimo di sessanta unita', anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia).

4. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 1, di dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto

il periodo del contratto; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 21, L. R. 29/2005

2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 107, comma 11, L. R. 29/2005

Art. 23

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 24

(Uffici di informazione e accoglienza turistica)

1. La TurismoFVG puo' istituire Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), anche ad apertura stagionale, in localita' che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare interesse turistico.

2.

(ABROGATO)

3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco:

a) informazione sulle opportunita' turistiche e sulle disponibilita' ricettive della localita';

b) distribuzione di materiale informativo;

c) assistenza al turista;

d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.

4. La TurismoFVG sovrintende al funzionamento degli IAT e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attivita' di informazione e accoglienza turistica garantendone l'uniformita' anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 18/2003

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005

4 Parole soppresse al comma 3 da art. 106, comma 23, L. R. 29/2005

5 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 24, L. R. 29/2005

6 Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

CAPO IV

Comuni e Province

Art. 25

(Competenze)

1. I Comuni esercitano le competenze ad essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo. In particolare:

- a)** svolgono attivita' di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dal Titolo IV;
- b)** svolgono attivita' di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo in collaborazione con gli uffici regionali competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
- c)** svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche e alla loro classificazione;
- d)** provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 94;
- e)** provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 107.

2. I Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, svolgono in via esclusiva le funzioni di informazione e accoglienza turistica tramite l'istituzione di sportelli informativi denominati <<TurismoFVG>>. I Comuni inoltre svolgono:

- a)** attivita' di promozione turistica delle localita' situate nel territorio di competenza;
- b)** attivita' di promozione e di gestione di attivita' economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle societa' d'area di cui all'articolo 7;
- c)** promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36;
- d)** attivita' di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza.

3.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 25, L. R. 29/2005

2 Comma 3 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

CAPO V

Associazioni Pro-loco

Art. 26

(Definizione)

1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

Art. 27

(Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia)

1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione.

2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dall'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica.

Art. 28

(Albo regionale delle associazioni Pro-loco)

1. È istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.

2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento;

c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attivita'.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 13, L. R. 12/2003

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 106, comma 26, L. R. 29/2005

3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 107, comma 17, L. R. 29/2005

Art. 29

(Modalita' ed effetti dell'iscrizione all'albo)

1. Le associazioni Pro-loco presentano all'Amministrazione regionale, tramite l'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, la domanda di iscrizione all'albo, corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.

3. L'iscrizione all'albo e' condizione per l'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.

Art. 30

(Adempimenti, revisioni, cancellazioni)

1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia presenta all'Amministrazione regionale, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all'albo relativa all'attivita' svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

2. La revisione dell'albo e' effettuata annualmente.

3. La cancellazione dall'albo delle associazioni Pro-loco e' disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 28.

Art. 31

(Contributi a favore delle associazioni Pro-loco)

1. L'Amministrazione regionale, per il tramite della TurismoFVG, e' autorizzata a concedere un contributo annuo all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere l'attivita' delle associazioni Pro-loco.

2. Il contributo e' ripartito dalla TurismoFVG, previa presentazione della documentazione, dall'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attivita' adeguatamente documentati con l'indicazione delle spese previste.

3. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia puo' destinare una quota non superiore al 15 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 138, L. R. 2/2006

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 139, L. R. 2/2006

4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 103, L. R. 1/2007

Art. 32

(Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco)

1. L'Amministrazione regionale, per il tramite della TurismoFVG, e' autorizzata a concedere all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attivita' degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 18/2003

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 140, L. R. 2/2006

Art. 33

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, entro l'1 marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attivita' concordato d'intesa con la Turismo FVG, dal quale risultino la strategia di promozione da perseguire e le singole azioni da adottare, con specifica evidenza dei soggetti coinvolti e dei territori interessati. La concessione dei contributi e' subordinata all'approvazione del programma preventivo di attivita' da parte della Giunta regionale.

2. Il contributo e' concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo e' corrisposto previa rendicontazione secondo le modalita' di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera a), L. R. 24/2009

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera b), L. R. 24/2009

Art. 34

(Disposizione transitoria)

1. Le associazioni Pro-loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d'ufficio all'albo. Le stesse devono, entro l'1 gennaio 2003, conseguire i requisiti di cui all'articolo 28.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 13/2002

Art. 35

(Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere in uso gratuito all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l'ampiezza, la dislocazione e l'utilizzo dei medesimi.

CAPO VI

Consorzi turistici

Art. 36

(Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)

1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, svolgono attivita' di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, nonche' attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture aventi finalita' turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attivita' turistiche.

2. I Consorzi turistici sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici.

3. L'Amministrazione regionale e le AIAT sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Consorzi turistici al fine di realizzare i piani e i progetti di cui al comma 1.

4. Possono assumere le funzioni di Consorzi, di cui al presente articolo, anche i Consorzi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, purché rientrino nel disposto di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 37

(Finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi turistici per le finalita' di cui all'articolo 36, qualora:

a) l'atto costitutivo del Consorzio turistico preveda l'assenza del fine di lucro;

b) sia assicurata all'interno del Consorzio turistico la prevalenza numerica di imprese operanti nel settore del turismo;

c) sia assicurata una capacita' ricettiva complessiva di almeno:

1) cinquecento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante montano;

2) tremila posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante marino;

3) ottocento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici intermedi.

TITOLO III

ATTIVITA' DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I

Agenzie di viaggio e turismo

Art. 38

(Definizione)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione, presentazione e vendita diretta o indiretta, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, nonche' attivita' di intermediazione nei predetti servizi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.

Art. 39

(Attivita')

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le seguenti attivita':

a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico;

b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo;

c) l'organizzazione e la vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggio;

d) tutte le attivita' connesse con quelle di cui alle lettere a), b) e c).

2. Qualora le attivita' di cui al comma 1, lettera d), implicino l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII, devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

Art. 40

(Autorizzazione)

1. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, anche stagionale, e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione regionale secondo le modalita' stabilite con regolamento regionale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria di cui all'articolo 44;

c) requisiti professionali di cui all'articolo 45;

d) disponibilita' di locali strutturalmente e funzionalmente idonei all'esercizio dell'attivita', destinati in via esclusiva all'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, con idonee distinzioni nel caso di svolgimento di altre attivita' economiche e non;

e) denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo non confondibile con quella di altre agenzie di viaggio e turismo gia' operanti sul territorio nazionale e con quella di Regioni e Comuni italiani;

f) esposizione di un'insegna visibile all'esterno del locale dell'agenzia recante la denominazione, laddove consentito dalle norme vigenti.

3. L'apertura e l'esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo o di filiali puo' essere autorizzata per un periodo non inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare. Le date definitive di apertura e di chiusura sono comunicate alle Amministrazioni regionale e comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. L'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, e' rilasciata con le modalita' previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Il trasferimento della titolarita' dell'agenzia di viaggio e turismo e' subordinato all'aggiornamento della precedente autorizzazione.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo e' comunicato ai competenti organi statali.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007

Art. 41

(Filiali)

1. L'apertura e l'esercizio di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b).

Art. 42

(Chiusura temporanea)

1. Alle agenzie di viaggio e turismo e' consentito un periodo di chiusura non superiore a quaranta giorni nell'arco di un anno solare, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno sette giorni prima della programmata chiusura.

2. In caso di gravi e comprovati motivi, e' consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a quaranta giorni, su domanda e previa autorizzazione del Comune; qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; la chiusura non puo' essere comunque autorizzata per periodi superiori a sei mesi.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 e' obbligatoria la riapertura dell'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 43

(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e' pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 44

(Requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora si tratti di impresa individuale, il legale rappresentante, qualora si tratti di societa', e, in ogni caso, il Direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e assenza di fallimento previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45

(Requisiti professionali)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve possedere i seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistiche;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

2. Qualora il titolare non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio e turismo, o non possieda i requisiti professionali di cui al comma 1, tali requisiti devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia, che assume la qualifica di Direttore tecnico.

3. I Direttori tecnici hanno l'obbligo di prestare la loro opera a favore dell'agenzia di viaggio e turismo con continuita' ed esclusivita'.

Art. 46

(Accertamento dei requisiti)

1. Il possesso dei requisiti professionali e' dimostrato dalla certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero delle attivita' comprese nell'articolo 39, secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 392/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Coloro che non sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1 devono superare un esame di idoneita' scritto e orale disciplinato con regolamento regionale.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al comma 2 e' richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attivita' di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 47

(Albo regionale dei Direttori tecnici)

1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e' istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.

2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48

(Deposito cauzionale)

1. Il soggetto autorizzato deve costituire, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, idonea cauzione a favore della Regione,

vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa a garanzia dei danni eventualmente arrecati a terzi.

2. L'ammontare della cauzione e' stabilito con decreto del Presidente della Regione.

3. La cauzione e' destinata al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 in caso di inadempimento del debitore, ovvero, qualora manchi la copertura assicurativa di cui all'articolo 49, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio; in tali casi l'ammontare della cauzione e' reintegrato a pena di decadenza dall'esercizio dell'attivita'.

4. Lo svincolo della cauzione e' disposto dopo il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione di cessazione dell'attivita'.

Art. 49

(Assicurazione)

1. Per lo svolgimento dell'attivita', le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine di cui all'articolo 48, comma 1, una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggio e turismo devono inviare annualmente alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio. L'accertata mancanza di copertura assicurativa comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 50

(Opuscoli informativi)

1. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici e quelli concernenti viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, ove posti a disposizione del consumatore, sono redatti in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 111/1995, e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 51

(Redazione dei programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio, anche se non comprendenti prestazioni relative al soggiorno, predisposti in qualsiasi forma dalle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro pubblicazione o diffusione al pubblico, devono contenere tutti gli elementi stabiliti con regolamento regionale.

2. I programmi relativi a viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri sono redatti in conformita' a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 269/1998.

CAPO II

Associazioni e imprese

Art. 52

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attivita';

b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;

c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusivita' della prestazione a favore degli associati.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' copia dell'atto da cui risulti il responsabile delle attivita' turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e dall'interessato.

3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'articolo 40; la pubblicita' del viaggio e' effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.

4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalita' statutarie, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

Art. 53

(Attivita' turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti e uffici di biglietteria)

1. Le imprese che esercitano attivita' di trasporto di persone, qualora assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto, sono soggette alle disposizioni del presente titolo.

2. Non sono soggetti alla disciplina del presente titolo gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

CAPO III

Incentivi e sanzioni

Art. 54

(Incoming)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le localita' a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

2. L'Amministrazione regionale puo' altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Art. 55

(Sanzioni amministrative)

01. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 in materia di autorizzazione e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 30.000.000, nonche' con la chiusura dell'attivita' e il divieto di rilascio dell'autorizzazione per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

2. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva e' disposta la revoca dell'autorizzazione.

3. La violazione delle disposizioni in materia di redazione degli opuscoli di viaggio e di programmi di viaggio, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 51, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000 e, in caso di mancata riapertura decorsi i termini previsti, con la revoca dell'autorizzazione.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 4, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

7. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono raddoppiate. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformita' alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Note:

1 Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003

TITOLO IV

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 56

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche e' rilasciata dal Comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, nonche' delle strutture ricettive all'aria aperta, e' subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante della presente legge.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 27, L. R. 29/2005

Art. 57

(Classificazione - Certificazione di qualita')

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione sono esercitate da una commissione formata dal Comune e dall'associazione di categoria ove rappresentata.

2. La classificazione ha validita' per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive, dalla data di emanazione, da parte del Comune, del provvedimento di classificazione

e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui all'articolo 83, comma 2.

3.

(ABROGATO)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 28, L. R. 29/2005

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 29, L. R. 29/2005

3 Comma 3 sostituito da art. 106, comma 30, L. R. 29/2005

4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2007

5 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 7/2007

6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 7/2007

Art. 58

(Riclassificazione e certificazione di qualita' delle strutture ricettive)

1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle strutture ricettive la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validita' della classificazione delle strutture ricettive.

2. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta al Comune competente per territorio, sei mesi prima della scadenza del periodo di validita' della classificazione, la scheda di denuncia di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con regolamento regionale emanato ai sensi dell'articolo 62, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

3. Qualora alla scadenza del periodo di validita' della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 31, L. R. 29/2005

2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 7/2007

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 25, comma 2, L. R. 7/2007

Art. 58 bis

(Riclassificazione e certificazione di qualita' delle case e appartamenti per vacanze)

1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle case e appartamenti per vacanze la dichiarazione per la classificazione di cui all'articolo 83, comma 2, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validita' della classificazione delle case e appartamenti per vacanze.

2. Il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio, entro la data di scadenza del periodo di validita' della classificazione, la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Qualora alla scadenza del periodo di validita' della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007

Art. 59

(Variazione delle strutture ricettive)

1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione-certificazione di qualita' o autorizzazione.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 32, L. R. 29/2005

Art. 60

(Ricorsi)

1. Avverso il provvedimento di classificazione, puo' essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 61

(Denominazione e segno distintivo)

1. L'approvazione della denominazione e il controllo sull'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive e' di competenza del Comune.

2. Con il termine "denominazione" si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l'immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.

3. La denominazione delle strutture ricettive e' approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformita' a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 62.

Art. 62

(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalita' di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicita';

b) le modalita' di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o dei gestori.

Art. 63

(Certificazione di qualita')

1. Allo scopo di stimolare la crescita, la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualita', anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina di una commissione, che entro sei mesi ha il compito di individuare gli obiettivi generali e i criteri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualita'. La commissione e' composta da:

a) l'Assessore regionale al turismo, che la presiede;

b) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato;

c) un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto in gestione di impresa ricettiva turistica;

d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con qualifica non inferiore a quella di segretario.

CAPO II

Strutture ricettive alberghiere

Art. 64

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unita' abitative o suite, ubicate in uno o piu' stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unita' abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unita' abitative ubicate in uno o piu' stabili o in parte di stabile, nonche' del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unita' abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unita' abitative dislocate in piu' stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unita' abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unita' abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o piu' edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.

7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di unita' abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonche' di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

7 ter. L'attivita' ricettiva in country house - residenze rurali e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento delle caratteristiche di cui al comma 7 bis, nonche' degli altri requisiti minimi obbligatori indicati nella lettera A3 dell'allegato A e del possesso, da parte del titolare o gestore, di uno dei requisiti professionali previsti all'articolo 88.

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unita' abitative sono costituite da uno o piu' locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unita' abitative e' consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in

materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

9 ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente e' ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacita' ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.

9 quater.

(ABROGATO)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 7 da art. 179 bis, comma 1, L. R. 2/2002

2 Derogata la disciplina del comma 9 da art. 179 bis, comma 1, L. R. 2/2002

3 Parole soppresse al comma 7 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2002

4 Comma 9 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003

5 Comma 9 ter aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 16/2008

7 Comma 9 quater aggiunto da art. 58, comma 5, L. R. 16/2008

8 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

9 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

10 Comma 7 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

11 Comma 9 quater abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

12 Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

13 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 61, L. R. 11/2011

Art. 65

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato <<A>>, facente parte integrante della presente legge.

2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso.

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 78, L. R. 17/2008

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010

Art. 66

(Dipendenze)

1. Nelle strutture previste dall'articolo 64, commi 3, 4 e 6, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.

3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.

CAPO III

Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 67

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

4 bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

4 ter. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 4 bis.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 18/2004

2 Comma 4 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 18/2004

3 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

4 Comma 4 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

Art. 68

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi o dry marina o marina resort, e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.

2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato <>, facente parte integrante della presente legge.

2 bis. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell'allegato B per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell'allegato B.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 2, L. R. 18/2004

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

Art. 69

(Autorizzazione alla somministrazione)

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva all'aria aperta, puo' essere autorizzato l'esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

Art. 70

(Campeggi mobili)

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

Note:

1 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005

CAPO IV

Strutture ricettive a carattere sociale

Art. 71

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventu', le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalita', le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventu' sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalita' di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative, consorzi partecipati da enti locali e societa' di capitale controllate da enti locali o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, ricreative, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attivita'.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalita' ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato <<D>>, facente parte integrante della presente legge.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 56, comma 1, L. R. 18/2003

Art. 72

(Autorizzazione alla somministrazione)

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale puo' essere autorizzata la vendita di bevande in genere e l'esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

CAPO V

Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi

Art. 73

(Definizione e tipologia)

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalita' e ristoro in localita' isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.

5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell'allegato <<E>>, facente parte integrante della presente legge.

Art. 74

(Attivazione di un bivacco)

1. L'attivazione di un bivacco e' subordinata ad una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Art. 75

(Gestione pubblica)

1. La gestione di rifugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.

Art. 76

(Periodo di apertura)

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

CAPO VI

Esercizi di affittacamere

Art. 77

(Definizione)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il servizio di alloggio comprende:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato <<F>>, facente parte integrante della presente legge.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/2010

Art. 78

(Attività di somministrazione)

1. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.

Art. 79

(Destinazione d'uso)

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio dell'attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

Art. 80

(Inizio attività)

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di affittacamere comunicano l'avvio dell'attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune prende atto della comunicazione e provvede all'iscrizione dell'affittacamere in un apposito elenco.

2. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un esercizio di affittacamere.

CAPO VII

Bed and breakfast

Art. 81

(Bed and breakfast)

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria "standard";

b) categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato <<B bis>>, facente parte integrante della presente legge;

c) categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato <<B bis>>.

3. L'attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.

4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonché idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.

5. Coloro che esercitano l'attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2010

Art. 82

(Elenco)

1. I Comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità'.

1 bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità'.

1 ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità' dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività' ricettiva all'esterno degli immobili.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010

Art. 82 bis

(Contributi)

1. La Regione, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività' di bed and breakfast.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

3. Sugli immobili destinati all'attività' di bed and breakfast oggetto di contributo e' costituito un vincolo di destinazione d'uso decennale. Il Comune controlla annualmente, anche su segnalazione della Turismo- FVG, il rispetto di tale vincolo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, comma 3 della medesima legge.

CAPO VIII

Unita' abitative ammobiliate a uso turistico

Art. 83

(Definizione)

1. Sono unita' abitative ammobiliate a uso turistico le unita' immobiliari composte da uno o piu' locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate a essere concesse in locazione ai turisti nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore a sei mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche, senza somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero e/o similare.

2. La locazione delle unita' abitative ammobiliate a uso turistico di cui al comma 1, effettuata con il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione, di pulizie iniziali e con le sole prestazioni accessorie dei servizi di portierato o di altri servizi condominiali, non si qualifica come prestazione di alloggio effettuata nel settore alberghiero o in altri settori aventi funzioni analoghe.

3. La locazione delle unita' abitative ammobiliate a uso turistico e' subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I Comuni provvedono ai controlli, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, almeno nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni presentate. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce il provvedimento di classificazione-certificazione di qualita'.

4. Ai proprietari locatori di meno di tre unita' abitative ammobiliate a uso turistico nel medesimo comune non si applicano le disposizioni inerenti alla classificazione-certificazione di qualita'.

5. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale; la gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche che intervengono quali mandatari o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative ammobiliate a uso turistico, sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si

rivolgono i titolari delle unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 57, comma 1, L. R. 18/2003

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 18/2003

3 Articolo sostituito da art. 106, comma 33, L. R. 29/2005

4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 7/2007

5 Articolo sostituito da art. 5, comma 58, L. R. 30/2007

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 60, L. R. 30/2007

Art. 84

(Classificazione - Certificazione di qualita')

1. Le case e appartamenti per vacanze sono classificati e certificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato <<C>>, facente parte integrante della presente legge.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze in ogni caso sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia ad ogni cambio di cliente, nonche' il riscaldamento nelle strutture site in localita' poste al di sopra degli 800 mslm.

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 34, L. R. 29/2005

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 106, comma 35, L. R. 29/2005

Art. 85

(Destinazione d'uso)

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di case e appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

1 bis. E' altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.>>.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

Art. 86

(ABROGATO)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 5, L. R. 13/2002

2 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

CAPO IX

Requisiti di accesso all'attivita' di impresa ricettiva

Art. 87

(Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese)

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, dei rifugi alpini ed escursionistici, ovvero degli esercizi di affittacamere ove l'attivita' venga svolta in forma complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'iscrizione nel registro delle imprese abilita l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attivita' ricettiva, ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonche' a realizzare strutture e attrezzature a carattere ricreativo a utilizzo esclusivo degli alloggiati. La realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo e' subordinata al rispetto della normativa statale, regionale e comunale in materia di requisiti igienico-sanitari e prevenzione degli incendi.

3. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 88

(Requisiti professionali)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva, e in relazione alla tutela dei consumatori, il titolare o il legale rappresentante ovvero il rappresentante di cui all'articolo 93 del regio decreto 773/1931, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneita' all'esercizio di attivita' d'impresa ricettiva di cui all'articolo 89, ovvero essere in possesso dell'idoneita' all'esercizio d'impresa ricettiva ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;

c) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche, ovvero di diploma di ragioniere, perito commerciale o perito turistico.

1 bis. In deroga alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e non è soggetta al rilascio di autonoma autorizzazione comunale. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

1 ter. Non è altresì soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l'apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive ubicate all'interno di strutture ricettive.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007

Art. 89

(Ammissione agli esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 90

(Commissione e materie d'esame)

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione e' istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva , nominata dalla Giunta camerale.

2. La composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, nonche' le materie dell'esame di idoneita', sono stabiliti con regolamento regionale.

3. La Giunta camerale indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalita' per la loro effettuazione.

Art. 91

(Corsi di formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all'esame di idoneita' di cui all'articolo 89, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale 8/1999, secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente della Regione.

CAPO X

Norme comuni

Art. 92

(Gestione)

1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare dell'autorizzazione, ovvero dal gestore.

Art. 92 bis

(Subingresso nelle strutture ricettive)

1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' delle strutture ricettive e' soggetto alla denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge e relativo regolamento attuativo.

2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso, alla data del trasferimento dell'azienda, dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 88 e al relativo regolamento attuativo, presenta la denuncia di inizio attivita' entro il termine di novanta giorni dalla data del trasferimento, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.

3. Il subentrante per causa di morte presenta la denuncia di inizio attivita' entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98. I requisiti morali e professionali di cui all'articolo 88 e al relativo regolamento attuativo sono conseguiti entro il predetto termine.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facolta' di continuare provvisoriamente l'attivita' del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta ai sensi del comma 3.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivita' o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita', possono soltanto trasferire l'azienda in proprieta' o in gestione a un terzo soggetto.

6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attivita' e' valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilita' dell'azienda, la denuncia di inizio attivita' entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007

Art. 93

(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attivita' di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonche' i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

3. Le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 86 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

3 bis. La capacita' ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.

3 ter. Nel locale soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e' consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

3 quater. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e' consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 42, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

Note:

- 1 Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 14, L. R. 12/2003
- 2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 59, comma 1, L. R. 18/2003
- 3 Comma 3 bis sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 18/2003
- 4 Comma 3 ter aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
- 5 Comma 3 quater aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
- 6 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 23, comma 1, L. R. 7/2007

Art. 94

(Registrazione e notificazione degli ospiti)

1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attivita' produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT.
2. In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 106, comma 36, L. R. 29/2005

Art. 95

(Comunicazione dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Comune nel cui territorio e' situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonche' il periodo di apertura della struttura stessa, che non puo' essere inferiore a novanta giorni in un anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81. La comunicazione e' effettuata su apposito modulo fornito dall'Amministrazione regionale.
3. Coloro che hanno ottemperato l'obbligo di cui al comma 2 possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall'1 giugno al 31 dicembre successivo.
4. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive.

5. In caso di cessione a qualsiasi titolo della struttura ricettiva, il titolare o gestore subentrante puo' presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, L. R. 13/2008

Art. 96

(Pubblicita' dei prezzi)

1. E' fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera ben visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso, conformemente all'ultima comunicazione vistata dall'autorita' competente.

2. Nelle camere e nelle unita' abitative e' fatto obbligo di esporre:

a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;

b) il numero della camera o unita' abitativa;

c) il numero dei letti autorizzati;

d) i prezzi giornalieri della camera o unita' abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della pensione completa, suddivisi per periodi di bassa e alta stagione nelle localita' turistiche ove tali periodi siano stati determinati.

Art. 97

(Reclami)

1. Gli utenti delle strutture ricettive di cui al presente titolo possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura.

2. Il reclamo, debitamente documentato, e' presentato al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'AIAT ove esistente.

Art. 98

(Chiusura temporanea)

1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal presente titolo e' consentita, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei per gravi e comprovati motivi.

2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune prende atto dell'avvenuta cessazione dell'attivita'.

CAPO XI

Vigilanza e sanzioni

Art. 99

(Vigilanza)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinate dal presente titolo, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

Art. 100

(Sanzioni)

1. L'esercizio delle strutture ricettive in mancanza dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio dell'attività comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l'immediata chiusura dell'attività.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione ovvero di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione, per le strutture ricettive di cui al comma 1 può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti - fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 64, commi 9 bis e 9 ter - comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni e la revoca dell'autorizzazione.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

7. La pubblicità dell'attività di bed and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

8. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.

8 bis. L'esubero dei posti letto rispetto all'autorizzazione di esercizio viene sanzionato se supera il numero dei posti letto indicato nella certificazione di Prevenzione Incendi che puo' comprendere anche i letti aggiunti temporanei.

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 18/2003

2 Comma 8 bis aggiunto da art. 60, comma 2, L. R. 18/2003

3 Comma 3 sostituito da art. 106, comma 37, L. R. 29/2005

TITOLO V

Stabilimenti balneari

CAPO I

Stabilimenti balneari

Art. 101

(Definizione)

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite unitariamente in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonche' di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

Art. 102

(Autorizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare e' rilasciata dal Comune del luogo in cui e' ubicato lo stabilimento.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare e' subordinato alla sua classificazione. Non sono classificabili gli stabilimenti balneari privi del punteggio minimo per la classificazione di cui all'allegato <<G>>, facente parte integrante della presente legge.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le modalita' di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicita';

b) le modalita' di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori.

4. Agli stabilimenti balneari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 63 della presente legge.

Art. 103

(Classificazione)

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato <<G>>, facente parte integrante della presente legge.

Art. 104

(Comunicazione e pubblicita' dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi offerti, compresi il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonche' i prezzi di accesso allo stabilimento, devono essere comunicati entro il 31 dicembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura successivamente la trasmissione alle competenti Capitanerie di porto.

2. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 1, possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall'1 maggio dell'anno in corso.

3. E' fatto obbligo al titolare o gestore dello stabilimento balneare di esporre in maniera ben visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi suddivisi per alta e bassa stagione praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. E' fatto altresì obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 13/2008 . Si veda anche la disciplina transitoria di cui all'art. 39 della medesima L.R. 13/2008.

Art. 105

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonche' l'immediata chiusura dell'attivita'.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata

violazione puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e caratteristiche dello stabilimento balneare comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

CAPO I

Turismo itinerante

Art. 106

(Finalita')

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

Art. 107

(Requisiti)

1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 108

(Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita' della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla TurismoFVG ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, con le modalita' di cui all'articolo 94.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 106, comma 38, L. R. 29/2005

Art. 109

(Contributi)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'articolo 106.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorita' al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 140, L. R. 1/2005

TITOLO VII

TURISMO CONGRESSUALE

CAPO I

Attivita' congressuale

Art. 110

(Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attivita' congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunita' regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.

2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi,

favorendo lo svolgimento di attivita' di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:

a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;

b) svolgere attivita' di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualita' dei servizi offerti;

c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attivita' congressuali e turistiche collegate.

4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze piu' diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.

5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacita' massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformita' alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.

Art. 111

(Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis e comunque fino al limite massimo di lire 100.000.000, agli organizzatori di eventi congressuali per la spesa sostenuta per la locazione di strutture congressuali e centri congressi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in occasione di eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia che prevedono la presenza di oltre duecento congressisti, i quali pernottino in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilita' delle risorse finanziarie si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

4. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006

TITOLO VIII

PROFESSIONI TURISTICHE

CAPO I

Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

Art. 112

(Definizione delle attivita')

1. E' guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

2. E' accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.

3. E' guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o piu' lingue straniere.

Art. 113

(Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica)

1. L'esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia dell'attivita' di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, e' subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.

2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 115, comma 3.

3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 114

(Esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;

e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti, in ogni caso, la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 115

(Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)

1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attivita' nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneita' limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realta' storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.

2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attivita' nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attivita' nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneita' come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

4.

(ABROGATO)

5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attivita' di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attivita' di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

2 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

3 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

4 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 116

(Corsi di formazione professionale)

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Art. 117

(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi puo' essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.

2. E' disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;

b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);

c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attivita' resa dall'interessato.

Art. 118

(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attivita')

1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle attivita' divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali;

b) alle attivita' di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle localita' di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, cosi' come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;

c) alle attivita' didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuita' e l'occasionalita' della prestazione.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:

a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;

b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo.

5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

Art. 119

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

Art. 120

(Visite ai siti museali)

1. Le guide turistiche, nell'esercizio della loro attività professionale, incluse le visite di studio e aggiornamento, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie, monumenti, parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

CAPO II

Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

Art. 121

(Definizione dell'attività)

1. E' guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 122

(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 123

(Albi di guida alpina- maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina è subordinato all'iscrizione rispettivamente agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, istituiti presso il Collegio delle guide alpine, e di seguito denominati albi.

2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo e dall'aspirante guida alpina che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.

Art. 124

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le modalita' di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.

Art. 124 bis

(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attivita' escursionistiche e alpinistiche)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attivita' volte a favorire l'incremento delle attivita' escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.

2. Le modalita' di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attivita' professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), puo' essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

2. L'apertura e' autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

CAPO III

Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica

Art. 126

(Definizione dell'attività)

1. E' guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 127

(Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)

1. E' istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche e' esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 128

(Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica e' subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.

Art. 129

(Scuole di speleologia)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attivita' professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), puo' essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

2. L'apertura e' autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneita' psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attivita' di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Societa' Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attivita' di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attivita' svolta.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, comma 2, L. R. 18/2003

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004

CAPO IV

Maestro di sci

Art. 131

(Definizione dell'attivita')

1. E' maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 132

(Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)

1. E' riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci e' esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 133

(Albo dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.

2. L'albo dei maestri di sci e' suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) maestro di sci discipline alpine;

b) maestro di sci discipline del fondo e telemark;

c) maestro di sci discipline dello snow-board.

Art. 134

(Scuole di sci)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attivita' di insegnamento delle tecniche sciistiche, e' autorizzata l'apertura di scuole di sci.

2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.

CAPO V

Norme comuni

Art. 135

(Elenchi e risorse)

1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 18/2003

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g)

(ABROGATA)

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003

2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. e) è stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Art. 138

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;

b) le modalita' di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);

c) le caratteristiche e le modalita' di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;

d) le specializzazioni conseguibili, le modalita' di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;

e) le modalita' di corresponsione delle borse di studio di cui all'articolo 124;

f) le condizioni e le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;

g) le modalita' di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

Art. 139

(Divieti e doveri)

1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attivita' incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attivita' in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 140

(Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 141

(Scuole e istruttori del CAI e del SSI)

1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

Art. 142

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di maestro di sci, in mancanza di iscrizione al relativo albo, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai rispettivi Collegi, ove previsti.

TITOLO IX

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

CAPO I

Disciplina delle attivita' professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

Art. 143

(Attivita' di prevenzione, soccorso e sicurezza)

1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonche' un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attivita' turistiche ed economiche nelle localita' montane, la Regione riconosce l'attivita' svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.

2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attivita' dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosita' delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

3. Il servizio di soccorso e' assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

Art. 144

(Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. E' istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. La vigilanza sul Collegio e' esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci e' subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneita' psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f)

(ABROGATA)

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo e' suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003

2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Art. 146

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. E' soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attivita' di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. E' pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attivita' previste per il soccorritore nonche' attivita' di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione piu' adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso piu' complesse, nonche' ogni attivita' di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. E' coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attivita' di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003

Art. 148

(Regolamento)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:

- a) i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;
- b) le materie di insegnamento, le modalita' di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;
- c) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;
- d) le modalita' e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;
- e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

Art. 149

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) idoneita' psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 2, L. R. 18/2003

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 18/2003

3 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. c) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Art. 151

(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo e' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3.

(ABROGATO)

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformita' alla legge regionale 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006

TITOLO X

INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 152

(Ambiti di intervento)

1. Gli incentivi previsti dal presente titolo sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente rilevante delle attivita' economiche e ove le risorse ambientali e le attrezzature consentono l'organizzazione di un prodotto qualificato e adatto alla commercializzazione.

2. Gli ambiti e le priorit  sono individuati con regolamento regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare.

Art. 153

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri e le modalit  di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo.

Art. 154

(Vincolo di destinazione)

1. Le imprese beneficiarie degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione del bene immobile per la durata di cinque anni. Si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

Art. 155

(Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi)

1. Gli incentivi previsti dai capi II e III del presente titolo sono estesi ai pubblici esercizi di cui alla legge 287/1991.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007

CAPO II

Contributi in conto capitale alle imprese turistiche

Art. 156

(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilita' dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

5. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 69, L. R. 2/2006

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera c), L. R. 11/2009

5 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 12/2009

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 11/2011

Art. 157

(Concessione, erogazione, controlli)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entita' dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 156 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature e' disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformita' del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere, l'erogazione del contributo e' disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo e' erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007

CAPO III

Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche

Art. 158

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/1996)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola <<commerciali>>, e' aggiunta la parola <<turistiche>>.

2.

(ABROGATO)

3. All'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 36/1996, dopo la parola <<commerciale>>, sono aggiunte le parole <<o turistica>>.

4.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

2 Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

CAPO IV

Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonche' per infrastrutture turistiche

Art. 159

(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale e' previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 160

(Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 100, L. R. 22/2007

Art. 161

(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attivita' turistica;

b) ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini;

c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavita' naturali di interesse turistico;

d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;

e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le prioritari di assegnazione, nonche' i massimali di intervento.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo e' concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonche', per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 136, L. R. 2/2006
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 109, L. R. 1/2007
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 138, L. R. 1/2007
- 4** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 46, L. R. 30/2007
- 5** Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
- 6** Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009
- 7** Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009
- 8** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 12/2010
- 9** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 17/2010
- 10** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 51, L. R. 11/2011
- 11** Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 58, L. R. 11/2011

Art. 162

(Modifica della legge regionale 14/2000)

1. L'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, e' così modificato:

a) al comma 1, lettera a), le parole <<ai relativi proprietari, pubblici e privati>> sono sostituite dalle parole <<ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi>>;

b) al comma 2, dopo la parola <<lettere>>, e' aggiunta la lettera <<a)>>.

CAPO V

Interventi per la promozione dello sci di fondo

Art. 163

(Finalita')

1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.

Art. 164

(Beneficiari dei contributi)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

a) Enti locali in forma singola o associata;

b) AIAT e Consorzi turistici;

c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);

d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134;

e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

Art. 165

(Caratteristiche delle piste)

1. I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;

b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 15/1981, come modificata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 26/1991;

c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

Art. 166

(Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo)

1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per la complessiva attivita' di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attivita' di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.

2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e lettera c), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo puo' raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprieta' dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISCI, ubicate in localita' non incluse nei poli sciistici gestiti dalla societa' costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una societa' per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.

4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo e' subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo e' vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.

5. I criteri e le modalita' per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

a) l'erogazione in via anticipata del contributo e' disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si e' percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata e' disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;

b) la misura definitiva dei contributi e' determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantita' di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;

c) le modalita' di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entita' delle somme erogate sia proporzionale all'attivita' di battitura effettivamente svolta.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006

3 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008

Art. 167

(Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;

b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;

c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.

2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

3. I contributi sono erogati nei limiti di intensita' massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:

a) 100 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a);

b) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b);

c) 50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 117, L. R. 1/2007

4 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 . Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 12/2010

Art. 168

(Criteri, modalita' e termini per la concessione dei contributi)

1. Con apposito regolamento di attuazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, stabilisce i criteri di priorit  e le modalita' per la richiesta, la determinazione, l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi disciplinati dal presente capo.
2. Il regolamento determina altresì la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
3. I contributi di cui agli articoli 166 e 167 vengono erogati separatamente.

Art. 169

(Sostegno delle attivita' agonistiche e giovanili)

1. La Regione riconosce alla FISJ del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attivita' agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentativita', di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attivita' dello sci in regione.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attivita' svolta dalla FISJ mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attivita' ricreative e sportive.

Art. 170

(Cumulabilita' dei contributi)

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreche' non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.

Art. 171

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 166 e all'articolo 167, comma 1, lettera a), possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione senza che trovi applicazione il requisito di apertura minima delle piste di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c).

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Azienda regionale per la promozione turistica

Art. 172

(Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)

1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, e' soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione e' nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale e' messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilita', favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 8, L. R. 13/2002

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 83, L. R. 1/2003

CAPO II

Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 173

(Modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali)

1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001.

CAPO III

Funzionari delegati

Art. 174

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)

1. Per le esigenze della Direzione centrale attività produttive può essere autorizzata, entro i limiti determinati con regolamento regionale, l'apertura di credito a favore di un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di consigliere, assegnato alla medesima struttura, e possono essere disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi di seguito indicati:

a) realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale, comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali da parte della Regione o di soggetti terzi;

b) realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità;

c) compensi e rimborsi a commissioni e comitati;

d) acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;

e) interventi per spese urgenti non programmate, necessarie alla realizzazione delle finalità del presente articolo.

2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 19, L. R. 23/2002

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 39, L. R. 29/2005

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 40, L. R. 29/2005

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 108, L. R. 22/2007

CAPO IV

Disposizioni in materia di personale

Art. 175

(Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica)

1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le

equiparazioni di cui alla tabella <<A>> allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.

2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianita' maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:

a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;

b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale", si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).

4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento", si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella <<C>> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.

5. L'eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l'ente di provenienza all'1 gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennita'

di buonuscita maturate e accantonate nonche' quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.

7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.

8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 176

(Assunzioni con contratto a tempo determinato)

1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall'articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianita' di servizio.

CAPO V

Norme finali

Art. 177

(Riferimenti)

1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.

2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 178

(Modifiche agli allegati)

1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio, turismo e terziario.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 13/2002

Art. 179

(Testo unico del turismo)

1. Successivamente all'emanazione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione e' pubblicato il testo unico della normativa regionale in materia di turismo, avente valore compilativo e comprendente in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari regionali che disciplinano il settore del turismo.

Art. 179 bis

(Deroga a disposizioni generali)

1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilita' del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprieta' di enti locali partecipanti alla societa' di gestione dell'albergo diffuso.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007

Art. 180

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;

b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;

c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;

d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;

e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;

f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;

g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;

h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;

- i)** legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1;
- l)** legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;
- m)** legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;
- n)** legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;
- o)** legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;
- p)** legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;
- q)** legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- r)** legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;
- s)** legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;
- t)** il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;
- u)** legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;
- v)** legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;
- z)** legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;
- aa)** legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;
- bb)** legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;
- cc)** legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;
- dd)** legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;
- ee)** legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;
- ff)** legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;
- gg)** legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;
- hh)** legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;
- ii)** legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;
- ll)** legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;
- mm)** legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;
- nn)** legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;
- oo)** legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;

pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;

qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;

rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;

ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;

tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;

uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;

vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;

zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;

aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;

bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, articolo 8;

ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, articolo 5;

ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;

eee) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, articolo 7;

fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;

ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;

hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;

iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;

lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;

mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;

nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;

ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;

ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;

qqq) l'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2 bis della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34;

rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;

sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 225;

ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;

uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 72;

vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;

zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;

aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;

bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;

cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;

dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;

eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;

ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.

2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 181

(Norme finanziarie)

1. Per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 28.1.64.1.1301 <<Spese dirette per attivita' istituzionali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9254 (1.1.148.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale>> e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l'anno 2002.

2. Per le finalita' previste dall'articolo 7, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a societa' per la promozione turistica e a societa' d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

3. Per le finalita' previste dall'articolo 7, comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al

capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a societa' d'area costituite per lo svolgimento di attivita' di promozione turistica e la gestione di attivita' economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonche' per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

4. Per le finalita' previste dall'articolo 18, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 28.1.64.1.1300 <<Interventi di promozione turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9248 (1.1.162.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti annui alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

5. Per le finalita' previste dall'articolo 31, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1303 <<Finanziamenti per l'attivita' di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9258 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo annuo alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per promuovere l'attivita' delle associazioni aderenti>> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002.

6. Per le finalita' previste dall'articolo 32, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

7. Per le finalita' previste dall'articolo 37, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti ai Consorzi turistici per l'attivita' di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

8. Per le finalita' previste dall'articolo 54, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1304 <<Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione

obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

9. Per le finalita' previste dall'articolo 54, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 55 sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.5.1301 <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 971 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo>>.

11. Per le finalita' previste dall'articolo 109, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.2.64.2.1305 <<Contributi per investimenti nel settore del turismo>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 9246 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

12. Per le finalita' previste dall'articolo 111, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 28.1.64.1.1310 <<Contributi per potenziamento di eventi congressuali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

13. Per le finalita' previste dall'articolo 119, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione

obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.

14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.

15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:

a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;

b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;

c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;

d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.

16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 <<Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:

a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

b) capitolo 8941(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

c) capitolo 8942(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

17.Per le finalita' previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonche' per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.

18.Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attivita' professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.

19.Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unita' previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

20.Per le finalita' previste dall'articolo 156, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze>> e con lo stanziamento di lire 1.350.000.000 per l'anno 2002.

21.Per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 27.2.64.2.1308 <<Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi>> che si istituisce nello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 27 - programma 27.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9321 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attivita'>> e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 2002.

22. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 27.2.64.2.1308 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attivita', nonche' al rafforzamento delle strutture aziendali>> e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l'anno 2002.

23. Per le finalita' previste dall'articolo 159, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.

24. Per le finalita' previste dall'articolo 160, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

25. Per le finalita' previste dall'articolo 161, comma 1, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unita' previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 (2.1.243.4.10.24) che si istituisce, a decorrere

dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attivita' turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavit  naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con l'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

26. Per le finalita' previste dall'articolo 161, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attivita' turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavit  naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l'anno 2002.

27. Per le finalita' previste dall'articolo 166, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unita' previsionale di base 2.2.64.1.1611 <<Interventi di parte corrente nelle zone montane>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.2 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capito 9431 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalita' promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l'attivita' di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista>> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

28. Per le finalita' previste dall'articolo 167, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unita' previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli

Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalita' promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

29. Per le finalita' previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unita' previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attivita' agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

30. Per le finalita' previste dall'articolo 172, comma 7, e' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennita' di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.

31. Per le finalita' previste dall'articolo 174, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l'anno 2002 a carico della unita' previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 (1.1.148.1.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per l'acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all'attivita' istituzionale della Direzione regionale del commercio e del turismo>> e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l'anno 2002.

32. Per le finalita' previste dall'articolo 175 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1	- capitolo 550 -	lire 2.500 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1	- capitolo 551 -	lire 300 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1	- capitolo 561 -	lire 125 milioni	per l'anno 2002

U.P.B. 52.2.4.1.651	- capitolo 552 -	lire 500 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651	- capitolo 553 -	lire 200 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662	- capitolo 9636 -	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662	- capitolo 9637 -	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662	- capitolo 9640 -	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659	- capitolo 9630 -	lire 970 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659	- capitolo 9631 -	lire 500 milioni	per l'anno 2002
U.P.B. 52.5.8.1.687	- capitolo 9650 -	lire 212,5 milioni	per l'anno 2002

33.All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unita' previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);

b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unita' previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);

c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9220 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9225 -	lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9260 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9261 -	lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9265 -	lire 3.500 milioni

U.P.B. 28.2.64.2.512	- capitolo 9266 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43	- capitolo 8965 -	lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43	- capitolo 8966 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8967 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8968 -	lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8969 -	lire 25 milioni

d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unita' previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).